

Leggi e regolamenti regionali

Estremi documento

Atto: LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 63

Titolo: Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti.

Pubblicazione: (B.u.r. 30 novembre 1995, n. 88)

Stato: Vigente

Tema: D. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Settore: D.3. ISTRUZIONE - FORMAZIONE

Materia: D.3.2 Istruzione scolastica e universitaria

Sommario

Art. 1 Finalità

CAPO I Iniziative a favore delle istituzioni scolastiche

Art. 2 Disposizioni finanziarie e organizzative

Art. 3 Progetti didattici che coinvolgono le scolaresche

Art. 4 Iniziative di aggiornamento del personale docente

Art. 5

Art. 6 Presentazione dei progetti ed approvazione del piano

CAPO II Ricerche e documentazione

Art. 7 Ricerche e documentazione

Art. 8 Disposizioni finanziarie

Art. 1

Finalità

1. La Regione al fine di contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla pratica della democrazia ed alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, promuove per il periodo 1995/1997, iniziative didattiche nelle scuole appresso indicate nonchè forme ed attività di aggiornamento dei docenti delle stesse scuole, ricerche e documentazioni aventi per oggetto i fenomeni della criminalità organizzata, i poteri occulti, l'educazione alla legalità, la conoscenza dei principi istituzionali di democrazia, solidarietà e convivenza civile.

CAPO I

Iniziative a favore delle istituzioni scolastiche

Art. 2

Disposizioni finanziarie e organizzative

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione finanzia, per l'anno 2001, in ragione di lire 130.000.000 le iniziative di cui ai seguenti articoli 3 e 4 proposte dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie operanti nel territorio regionale.

2. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile comunque connessi con l'applicazione della presente legge sono curate dai competenti uffici e servizi della Regione Marche.

2 bis. Alla Regione Marche compete la programmazione delle attività, la determinazione dei criteri e la conseguente valutazione dei progetti didattici e delle iniziative di aggiornamento del personale docente.

Nota relativa all'articolo 2:

Così modificato dall'art. 60, L.r. 7 maggio 2001, n. 11.

Art. 3

Progetti didattici che coinvolgono le scolaresche

1. Nell'ambito dell'autonomia didattica loro accordata dall'ordinamento le scuole di cui all'articolo 2 possono elaborare progetti mirati che comportino il diretto coinvolgimento delle scolaresche.

2. I progetti devono indicativamente rispettare la seguente articolazione:

- a) motivazione del progetto;
- b) obiettivi didattici;
- c) programma e organizzazione;
- d) mezzi e attrezzature;
- e) piano finanziario.

3. I progetti da presentare potranno essere anche finalizzati alla produzione di:

- a) audiovisivi;
- b) pubblicazioni e ricerche;
- c) giochi didattici;
- d) software;
- e) rappresentazioni teatrali.

4. I relativi prodotti finali rimarranno di proprietà delle scuole, ma alla Presidenza del Consiglio regionale spetta disporne, d'intesa con le scuole interessate, per i propri fini istituzionali.

Nota relativa all'articolo 3:

Così modificato dall'art. 60, L.r. 7 maggio 2001, n. 11.

Art. 4

Iniziative di aggiornamento del personale docente

1. In alternativa o in aggiunta ai progetti di cui all'articolo 3, le predette scuole possono proporre la realizzazione a favore del personale insegnante di iniziative annuali di aggiornamento didattico-scientifico sui temi pertinenti lo sviluppo, nelle nuove generazioni, della coscienza civile, costituzionale e democratica nonché la lotta contro la criminalità organizzata ed i poteri occulti.

2. Tali iniziative, deliberate dal collegio dei docenti, devono preferibilmente contemplare il coinvolgimento dei docenti di più discipline, anche di scuole diverse appartenenti allo stesso distretto scolastico, inserite nell'ordinaria programmazione didattica. Esse devono essere comunque realizzate senza pregiudizio per lo svolgimento dei programmi curriculari di ciascuna materia.

3. I relativi progetti devono illustrare le modalità con cui il corpo docente che partecipa alle iniziative intende operare collegialmente per promuovere negli alunni, nel rispetto dei principi affermati negli articoli 1 e 2 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, i processi educativi e formativi intorno alle tematiche di cui al comma 1, nonché i tempi e gli strumenti delle relative verifiche.

4. Ciascun docente a conclusione dell'iniziativa, riferisce e documenta i temi affrontati, i risultati raggiunti, i problemi rilevati e le eventuali proposte migliorative per il prosieguo dell'iniziativa.
5. Le relazioni redatte dai docenti devono essere corredate delle osservazioni e delle valutazioni conclusive del Dirigente scolastico, al cui esito positivo è condizionata l'erogazione del finanziamento, il cui ammontare non potrà superare, per la quota di cui al comma 7, lettera b), i limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata.
6. Sull'iniziativa e sui relativi esiti si pronuncia anche il Consiglio di circolo e di Istituto, con atto del quale la Regione terrà conto in sede di esame di ulteriori proposte avanzate dalla scuola ai sensi della presente legge.
7. I progetti, corredate dal dettagliato preventivo di spesa e trasmessi alla competente struttura della Regione Marche, possono prevedere che il finanziamento regionale venga destinato:
- a) in misura non superiore al 60 per cento dell'intero importo a compensare il maggiore impegno dei docenti che partecipano al progetto, secondo criteri di ripartizione, su base oraria o per obiettivi didattici, proposti dal collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto;
 - b) in misura non inferiore al restante 40 per cento:
 - 1) all'acquisto di materiale didattico, scientifico, che resterà acquisito al patrimonio della scuola, strettamente funzionale alla realizzazione del progetto;
 - 2) a compensare eventuali relazioni di esperti estranei alla scuola.

Nota relativa all'articolo 4:

Così modificato dall'art. 60, l.r. 7 maggio 2001, n. 11.

Art. 5

.....

Nota relativa all'articolo 5:

Abrogato dall'art. 60, l.r. 7 maggio 2001, n. 11.

Art. 6

Presentazione dei progetti ed approvazione del piano

1. La Giunta regionale approva il piano annuale di attività e l'assegnazione dei finanziamenti.
2. La Giunta regionale emana annualmente le modalità per la presentazione da parte delle scuole dei progetti di cui agli articoli 3 e 4.

Nota relativa all'articolo 6:

Così modificato dall'art. 60, l.r. 7 maggio 2001, n. 11.

CAPO II

Ricerche e documentazione

Art. 7

Ricerche e documentazione

1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è costituito presso la presidenza del Consiglio regionale "il Centro di documentazione sulla criminalità organizzata e i poteri occulti" con lo scopo di raccogliere e fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1.
2. L'Ufficio di Presidenza con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa a

ciò preposta e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

3. Il Centro si avvale della documentazione della struttura regionale competente.

Nota relativa all'articolo 7:

Così modificato dall'art. 60, Lr. 7 maggio 2001, n. 11.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 la spesa di lire 100 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Le spese autorizzate per effetto del comma 1 sono così ripartite:

- a) spese per le attività di cui all'articolo 3, lire 75 milioni;
- b) spese per le attività di cui all'articolo 4, lire 20 milioni;
- c) spese per le attività di cui all'articolo 7, lire 5 milioni.

4. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede:

- a) quanto alla somma di lire 100 milioni relativa all'anno 1995 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1995; all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1;
- b) quanto alla somma di lire 100 milioni relativa all'anno 1996 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1996 del medesimo accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1;
- c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del fondo comune di cui alla legge 8 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

- a) "Spese per progetti didattici proposti dalle scuole nell'ambito delle iniziative contro la criminalità organizzata e i poteri occulti", lire 75 milioni;
- b) "Spese per il finanziamento delle iniziative di aggiornamento del personale docente nell'ambito delle iniziative contro la criminalità organizzata e i poteri occulti", lire 20 milioni;
- c) "Spese per il finanziamento del Centro di documentazione sulla criminalità organizzata e i poteri occulti", lire 5 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 100 milioni.